



Comune n. 51

CONSIGLIO REGIONALE <i>Consiglio Regionale della Puglia</i>
ARCHIVO
9 ^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (Sanità - Servizi Sociali)
14 GIU. 1996
Cat. Prot. n. 212/6
Prot. N. _____

Bari, 11 giugno 1996

Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale
S E D E _____

**OGGETTO : D.D.L. "Integrazione L.R. n.27/93 concernente la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti". (A/C 59/A)
TESTO EMENDATO.**

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, il parere espresso dalla terza Commissione, nella seduta del 5 giugno 1996, relativo al provvedimento evidenziato in oggetto.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dr. Nicola De Filippis)



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

1.

DECISIONE N. 18 DEL 05.06.96

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 05.06.96 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale con prot.n.1012/61 del 12.02.96 D.D.L. "Integrazione L.r.n.27/93 concernente la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti". (A/C 59/A)
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE A MAGGIORANZA

sugli atti di cui al punto 1., nel testo all'allegato che costituisce parte integrante della decisione. *Testo emendato.*

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLI : Palese, Tundo, Ferri, Strazzeri, Colasanto,
Caroppo, Fiorentino (sostituisce Uzzi).

CONTRARI : Godelli.

ASSENTI : Tarquinio.

: (al momento della votazione) Ursi, Sardelli e Pellegrino.

4. La terza Commissione ha designato, quale relatore in Aula, il Commissario : Dott. Rocco Palese.

IL PRESIDENTE
(Dott. Rocco Palese)



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

2

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti è regolata dalla L.R. n.27/93 .

Il Governo regionale con deliberazione di G.R. n.6311 del 28.09.94 ha impartito direttive ai responsabili degli Uffici provinciali di coordinamento delle UU.SS.LL. ed alle stesse UU.SS.LL. per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione al trasporto di infermi e feriti, ai sensi della nuova normativa, e la vigilanza nell'attività specifica.

Successivamente la Giunta regionale con proprio atto deliberativo n.6864 dell'11.10.94 ha costituito un gruppo operativo di esperti dirigenti sanitari e amministrativi con il compito :

- di omogeneizzare le valutazioni relative all'istruttoria tecnico-amministrativa ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasporto e soccorso di infermi e feriti ;
- di compiere ispezioni e sopralluoghi ;
- di formulare proposte per il tariffario di cui all'art.4 della legge regionale in parola.

Nel contempo le associazioni di volontariato aderenti alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia ed all'ANPAS hanno rappresentato in diverse sedi e con giustificate ragioni di natura economica, tecnica professionale ed organizzative le anomalie che riguardano in particolare :

- a) l'impossibilità per i titolari di aziende individuali di ottenere l'iscrizione presso il registro delle imprese della competente Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività di trasporto infermi e feriti, nonché il rilascio delle targhe (e quindi del documento di circolazione) per carenza del titolo necessario (autorizzazione regionale) per detti adempimenti ;
- b) caratteristiche tecniche e dotazioni di attrezzature a bordo delle autoambulanze, eccessive per i mezzi di trasporto di tipo B (trasporto ordinario) e riduttive per quelli di tipo A (trasporto di soccorso).

L'esame delle problematiche su esposte e la necessità di armonizzare la normativa con i livelli di assistenza sanitaria di emergenza (v. D.P.R. 27/93 e di integrarla al fine di migliorarne e facilitarne i percorsi applicativi, con la predisposizione del disegno di legge regionale, cui la presente relazione si riferisce, nel quale si esaminano gli aspetti su evidenziati.



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

3

La terza Commissione, nella seduta del 5 giugno 1996, dopo aver esaminato e convalidato favorevolmente a maggioranza gli emendamenti all'articolo unico della legge in discussione presentati dall'Assessore, ha licenziato il provvedimento a maggioranza, che si sottopone all'esame di codesta Onorevole Assemblea.

Il Relatore
Dott. Rocco PALESE



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

TESTO EMENDATO

D.D.L. N.01. DEL 07.02.1996

"Integrazione L.R. n.27/93 'Disciplina per la autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di Infermi e feriti"

ARTICOLO UNICO

1. All'art 2, primo comma, è apportata la seguente modifica :

D.D.L. N.1 DEL 07.02.1996

"Integrazione L.R. n.27/93 'Disciplina per la autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti"

ARTICOLO UNICO

1. All'articolo 1 della L.r.n.27/93 primo comma, dopo le parole : "sedi operative," sono aggiunte le seguenti :

"Tale autorizzazione deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione già istruita presso l'Assessorato competente."

2. All'articolo 2, della L.r.n.27/93, primo comma, sono apportate le seguenti modifiche :

- la lettera a) viene così sostituita :

"a) - in caso di ente, società, organizzazione e associazione, dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché, ove prevista della dimostrazione di iscrizione in pubblici registri ; - in caso di ditte individuali, della dichiarazione di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo della iscrizione nei pubblici registri, la certificazione di avvenuta iscrizione presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto infermi e feriti ;"

- la lettera d) viene così sostituita :

"d) - dell'elenco dei mezzi adibiti al trasporto con descrizione degli stessi e delle



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

caratteristiche tecniche del tipo e del numero di telaio o di targa e della titolarità ovvero del tipo di disponibilità ; - della dichiarazione, per i mezzi non ancora provvisti di targa, di impegno a esibire, entro sessanta giorni dalla notifica di autorizzazione regionale finalizzata al solo titolo di rilascio della targa da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, il documento di circolazione comprovante l'avvenuta assegnazione della targa ;"

la lettera f) viene così sostituita :

IDEM

"f) dell' indicazione del medico responsabile e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso ;"

la lettera g) viene così sostituita :

IDEM

"g) delle indicazioni degli altri medici, del personale sanitario infermieristico e di quello addetto alla guida e ausiliario, con la specificazione del tipo di rapporto di impiego o di volontariato, con le dichiarazioni di ciascuno di accettazione ;"

2. All'Art.3, quarto comma, il quarto comma viene così sostituito :

3. Il quarto comma dell'articolo 3 della L.r.27/93 viene così sostituito :

"a ciascun mezzo di soccorso sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere, da un infermiere e, nelle more dell'attuazione del sistema di emergenza e di urgenza sanitaria, possibilmente da un medico."

4. "a ciascun mezzo di soccorso di base sono addetti almeno due guidatori in possesso di requisiti previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere e da un infermiere."

3. All'Art.3 della L.r. 27/93 sono aggiunti i seguenti comma :

4. All'articolo 3 della legge 27/93 sono aggiunti i seguenti comma :



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

"5. A ciascun mezzo di soccorso specializzato per rianimazione, assistenza neonatale e cardiologica sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzione di barelliere, da un infermiere e da un medico

5. Il personale sanitario medico ed infermieristico addetto al mezzo di soccorso deve essere in possesso dei seguenti requisiti :

6. Il personale sanitario medico ed infermieristico addetto al mezzo di soccorso a partire dal 1° luglio 1997 deve essere in possesso dei seguenti requisiti :

a) Il personale sanitario infermieristico deve essere provvisto di specifico addestramento alle manovre di primo soccorso, documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di formazione sanitaria svolto dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere o dalle associazioni di volontariato con esame finale e sulla base di un protocollo formativo approvato dalla giunta regionale ;

a) **IDEM**

b) il personale sanitario medico deve essere munito dell'attestato di frequenza e superamento di appositi corsi con esame finale teorico-pratico organizzati dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere sulla base di un protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale, sentita la federazione degli ordini dei medici ;

IDEM

6. Il personale sanitario infermieristico può essere sostituito da soccorritori con specifico addestramento alle manovre di primo soccorso documentato dalla frequenza e superamento di apposito corso di cui al comma quinto, lettera a).

IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

7. Al personale sanitario, medico ed 8. infermieristico che svolge attività di volontariato collegata ai mezzi di soccorso e per un periodo non inferiore ad un semestre, è rilasciato attestato professionale dal legale rappresentante dell'associazione di volontariato.

IDEM

4. All'art.8 è aggiunto il seguente comma : 5. All'articolo 8 della L.r. 27/93 è aggiunto il seguente comma :

2. La tassa sulle concessioni regionali non si applica alle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266 e della legge regionale 16 marzo 1994, n.11.

IDEM

5. Allegato A

6.L'ALLEGATO A DELLA L.R.N.27/93 VIENE COSI' MODIFICATO :

1. Mezzo per il trasporto

"1. Mezzo per il trasporto autoambulanza di tipo B "

Il n. 8) dell'allegato A viene soppresso e sostituito da :

" B) contenitore per aghi usati e rifiuti sanitari ;"

Il mezzo di detta classificazione dovrà possedere una carrozzeria a struttura portante completamente metallica.
La cabina di guida dovrà essere separata dal compartimento sanitario a mezzo di parete divisoria fornita di cristallo scorrevole di sicurezza smerigliato e dovrà avere la predisposizione di attacchi per la installazione di radiotelefono e relativa antenna ; dovrà altresì avere l'estintore al lato opposto della guida, nonché sei torce di segnalazione a mano per nebbia.

Sul tetto del mezzo devono essere sistemati due fari portanti blu e una sirena.



Consiglio Regionale della Puglia

3^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

Il compartimento sanitario dovrà possedere :

- 1) buona illuminazione artificiale ;
- 2) pareti fonoassorbenti ed isotermitiche ;
- 3) impianto di aereazione e riscaldamento con elettroventilatore indipendente dalla cabina di guida ;
- 4) cristalli smerigliati ;
- 5) padiglioni e pareti interne rivestite in laminato plastico lavabili e disinfettabili ;
- 6) altezza minima dal pavimento al tetto di cm 150 ;
- 7) contenitore per aghi usati e rifiuti sanitari ;
- 8) armadietto di servizio per biancheria con contenitore asportabile per acqua, ricoperto in laminato plastico ;
- 9) armadietto di servizio per la conservazione della biancheria ricoperto in laminato plastico ;
- 10) armadietto per stecche di irrigidimento, ricoperto in laminato plastico ;
- 11) armadietto contro parete divisoria per la sistemazione di medicinali e bombole di ossigeno terapeutico, con la parete superiore delimitata da una cornice per piano di appoggio, ricoperta in laminato plastico ;
- 12) presa per ossigeno terapeutico con umidificatore ;
- 13) alloggiamento contenente una bombola di ossigeno amovibile ;
- 14) almeno due sedili per accompagnatori, con cinghia di sicurezza, di cui uno ribaltabile contro parete divisoria in posizione di facile accessibilità alla strumentazione di soccorso e munito di appoggiatesta regolabile e braccioli ;
- 15) guide di scorrimento per barelle con dispositivo di fissaggio incorporato ;
- 16) gancio di fissaggio con sicurezza per recipienti da terapia infusione, applicato al centro del tetto ;
- 17) barella a rotelle scorrevoli ;
- 18) barella in tela con sei manici ;
- 19) borsa portatile, con la seguente dotazione in custodia all'infermiere di bordo :



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

- a) alcool denaturato ;
- b) laccio emostatico ;
- c) laccio emostatico di Bismarch ;
- d) forbici ;
- e) siringhe monouso da 5 cc.e da 10 cc. ;
- f) pinze di klemmer ;
- g) bende - garza 5 x 5 cm. e 5 x 10 cm.,
- h) cerotto da 5 x 5 cm.
- i) cotone idrofilo ;
- l) farmaci di pronto soccorso ;
- 20) strumenti per primo intervento :
 - a) pallone AMBU per adulti e pediatrico ;
 - b) sfigmomanometro e bracciale ;
 - c) fonendoscopio ;
 - d) cannule orofaringee ;
 - e) aspiratore a pedale ;

2. Mezzo di soccorso

Il punto 2 dell'allegato A viene soppresso e sostituito da : " 2. Mezzo di soccorso

Il mezzo oltre ai requisiti di cui sub 1. Dovrà essere dotato delle seguenti attrezzature :

- pannello di monitoraggio costituito da oscilloscopio, cardiografometro con registratore su carta - defibrillatore sincronizzato funzionante con batterie proprie ricaricabili o collegabili alla batteria del mezzo o a corrente 220W (fornite di alternatore) ;
- respiratore automatico volumetrico a frequenza e volume variabile ;
- aspiratore elettrico a 220W ;
- aspiratore portatile a batteria ricaricabile
- aspiratore a pedale ;
- pallone di AMBU (2) con maschere di varie misure ;
- laringoscopio a batteria ricaricabile con set di lame ;
- tubi endotracheali e cannule tracheostomiche di varie misure ;
- mandrini per tubi endotracheali ;
- bombole di ossigeno (autonomia di almeno sei ore) con flussimetro ed umidificatore ;

2. Mezzo di soccorso autoambulanza di tipo A

La dimensione minima del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature ed arredi, deve avere una capacità non inferiore a sei, mc.

Il mezzo, oltre ai requisiti di cui sub 1., dovrà essere dotato della seguente attrezzatura così distinta :

Cabina di guida

- a) attacco esterno per ossigeno con metri 20 di tubo di raccordo ;
- b) faro ad alta intensità, fissato sul tetto della cabina di guida, con comando interno ;
- c) due maschere antigas a visione totale ;
- d) due segnalatori portatili a batteria per delimitazione zona di operazione, lampeggianti a luce arancione ;
- e) borsa contenente attrezzi per il taglio di lamiera, guanti, di protezione dal fuoco, cavo di fibra tessile lungo metri 30, bracciali e bretelle fosforescenti ;



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

101

- sfigmomanometro ;
- lampada scialitica orientabile ;
- barrella a cucchiaio per traumatizzati vertebro-midollari ;
- barrella posizionabile in posizione di trendelenburg ed antitrendelenburg ;
- materasso gonfiabile per traumatizzati ;
- impianto di area condizionata e/o ventilazione manuale e meccanica ;
- riserva di ossigeno di almeno quattromila litri con manometro e riduttore di pressione.

In ogni autoambulanza adibita al trasporto primario dovranno inoltre essere disponibili :

- set per venipuntura centrale e periferica ;
- set per tracheostomia d'urgenza ;
- set per drenaggio toracico con bocconi di drenaggio ;
- sonde naso-gastriche ;
- sonde per aspirazione endotracheali ;
- soluzioni per infusione in sacca con set da infusione ;
- farmaci in uso in terapia intensiva ;
- collari cervicali ;
- steccobende per immobilizzazioni di arti ;
- lacci o bende emostatiche ;
- set chirurgici monouso per piccola chirurgia ;
- materiale da disinfezione e materiale di protezione del personale sanitario medico ed infermieristico da sangue o liquidi biologici vari ;

A bordo dei mezzi di soccorso tutto il materiale necessario alla rianimazione cardio-circolatoria deve essere racchiuso ove possibile in contenitori di colore diverso a seconda dei materiali contenuti.

Compartimento sanitario

- a) monitor cardiologico con defibrillatore asportabile e funzionante anche con batterie autonome ;
- b) respiratore automatico, a pressione e volume regolabili ;
- c) impianto di ossigenoterapia centralizzato ;
- d) maschere per ossigenoterapia ;
- e) sondini nasogastrici per aspirazione ;
- f) sete per intubazione endotracheale con laringoscopio ;
- g) set per tracheostomia ;
- h) barella a cucchiaio ;
- i) collari cervicali di varie misure ;
- l) steccobende per immobilizzazione ;
- m) set di piccolo strumento chirurgico, in confezione sterile ;
- n) aghi cannula di diverso calibro ;
- o) soluzioni per infusione : fisiologica, glucosata al 5%, plasma - expander e polisalina ;
- p) farmaci specifici per le più comuni situazioni di urgenza"